



Roma, 11/01/2007

AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Il Vice Segretario Generale

Prot. n. **401** MAN/AP

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Metrici / Uffici rilascio carte

LORO SEDI

Oggetto: **Rilascio carta tachigrafica:** ingresso
nell'UE dei cittadini della Bulgaria e
della Romania

Con l'entrata della Bulgaria e della Romania nell'Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2007, ai cittadini dei suddetti Paesi non si applicano più le disposizioni in materia di immigrazione, ma si applicano quelle relative alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, per un periodo transitorio di un anno, non per tutte le categorie di lavoro viene liberalizzato completamente l'accesso al lavoro subordinato.

Al riguardo e per opportuna conoscenza si trasmettono le circolari congiunte del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28/12/2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007, che specificano – tra l'altro – le categorie di lavoro per le quali è prevista la liberalizzazione immediata.

Come si può rilevare, la categoria dell'autotrasporto non rientra tra quelle menzionate, così come l'attività di conducente, per i quali pur non sussistendo più limitazioni quantitative, deve essere richiesto da parte del datore di lavoro un nulla osta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, che consentirà al cittadino comunitario di richiedere alla Questura la necessaria carta di soggiorno, di cui al DPR 18 gennaio 2002 n. 54.

In relazione alla documentazione da produrre per il rilascio delle carte tachigrafiche da parte dei nuovi cittadini comunitari, nel richiamare la circolare Unioncamere n. 8810 del 13 dicembre 2005, si precisa che in considerazione degli adempimenti ancora previsti per il periodo transitorio di un anno e definiti nelle circolari allegate, per i cittadini bulgari e rumeni la documentazione da acquisire ai fini del rilascio delle carte tachigrafiche è la seguente:

1. patente di guida della categoria appropriata;
2. un documento d'identità personale;
3. copia della *carta di soggiorno*;

o in mancanza di quest'ultima



4. copia della ricevuta di richiesta di presentazione della domanda per la *carta di soggiorno* alla Questura (direttamente o tramite l'ufficio postale), accompagnata da copia del contratto di lavoro.

Al riguardo si ritiene utile evidenziare che il possesso della *carta di soggiorno* costituisce già prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con azienda italiana, in quanto viene rilasciata successivamente al nulla osta ottenuto dal datore di lavoro dalla Direzione Provinciale di Lavoro e di conseguenza si ritiene superflua la presentazione della documentazione relativa alla posizione lavorativa.

Inoltre, la domanda dei conducenti di nazionalità bulgara e rumena non dovrà più essere corredata dell'attestato di conducente.

Si ritiene utile sottolineare che l'acquisizione di tale documentazione per i cittadini neocomunitari, ai fini del rilascio delle carte tachigrafiche, è stata convenuta con il Ministero del Lavoro in una riunione tenutasi in data odierna.

Cordiali saluti.


Romano Manoni

All. 2 circolari ministeriali



Ministero dell'Interno



Ministero della Solidarietà
Sociale

Circolare n. 2

Roma, 28 dicembre 2006

Prot. n. 4468 Min. Interno
Prot. n. 23/II/2175/06 Min.Sol.Sociale

Ai Sigg.ri Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di _____
BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Sigg. Questori
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali
del Lavoro (per il tramite delle Direzioni
Regionali del Lavoro)
LORO SEDI



Ministero dell'Interno



Ministero della Solidarietà
Sociale

Alla Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
BOLZANO

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Assessorato del Lavoro
PALERMO

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
ROMA

All'INPS
ROMA

Agli Assessorati Regionali al
Lavoro
LORO SEDI



Ministero dell'Interno




**Ministero della Solidarietà
Sociale**

OGGETTO: Ingresso nell'U.E. dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell'Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E., comprese quelle relative all'allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell'art. 7 del predetto DPR n. 54/2002 - il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.

Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:

- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico,
- dirigenziale e altamente qualificato.



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).

Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE



Ministero dell'Interno



Ministero della Solidarietà
Sociale

Circolare n. 3

Roma, 3 gennaio 2007

Prot. n. 0000035 Min.Interno
Prot. n. 23/II/6/06 Min.Sol.Sociale

Ai Sigg.ri Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Sigg.ri Questori
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni Regionali
del Lavoro)
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
BOLZANO



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Assessorato del Lavoro
PALERMO

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
ROMA

All'INPS
ROMA

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
LORO SEDI

OGGETTO: Ingresso nell'Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria.
Procedure presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione

Di seguito alla circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 emanata dai Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, si forniscono indicazioni sulle procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato.



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

In applicazione della libera circolazione nel territorio dell'U.E. in vigore dal 1° gennaio 2007 per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario per gli stessi richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti.

Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari a favore di propri familiari si intendono archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.

L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio di nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO

Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, nonché per lavoro stagionale devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.

Analogamente, le richieste di nulla osta presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi dell'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione si intendono archiviate in considerazione della particolare natura delle prestazioni lavorative che rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.

I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali.

I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.

Si chiarisce che per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.

Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

A partire dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal Governo italiano, i datori di lavoro che intendano assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori precedentemente indicati e che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – mediante spedizione postale (raccomandata A/R) – utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).

Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata sopra descritta.

Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti di collaborazione stabiliti con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione anche a seguito della stipula del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2006, è consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l'accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE**